



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

24 giugno 2025

N° 17/ CD

OGGETTO:

“Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Atto Transattivo per la definizione del giudizio BALDASSINI T. P. srl in Liquidazione C/ CAS dinnanzi al Tribunale di Messina R.G. 4988/2019 e del giudizio TECNOLAVORI SRL CAS dinnanzinzi al Tribunale di Messina R.G.2120/2022”

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

L’anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **15:00**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Filippo Nasca;

con l’intervento dei Signori:

Ing. Massimo Brocato - Componente - (in video conferenza);

O M I S S I S



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

“Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Atto Transattivo per la definizione del giudizio BALDASSINI T. P. srl in Liquidazione C/ CAS dinnanzi al Tribunale di Messina R.G. 4988/2019 e del giudizio CAS dinnanzi SRL C/ CAS dinnanzi al Tribunale di Messina R.G.2120/2022” .

VISTA la Legge 12 agosto 1982, n. 531 recante il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale ed in particolare l'art. 16, con la quale è stato costituito un Consorzio unico di enti pubblici cui sono state trasferire le concessioni relative alle autostrade assentite ai consorzi per l'autostrada Messina-Catania, per l'autostrada Messina-Palermo e per l'autostrada Siracusa-Gela;

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2021 n° 4 con la quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane, già ente pubblico non economico ha assunto “la natura giuridica di ente pubblico economico”;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 3/AS del 2021 e successiva deliberazione della Giunta Regionale n 297 del 16 luglio 2021 e

VISTI gli articoli 16 e 23 dello Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in forza dei quali e per gli effetti della citata L.R. n. 4/2021 la riforma giuridica del Consorzio in Ente pubblico economico ha comportato la fuoriuscita dal novero delle amministrazioni pubbliche ex art. 1 del T.U. Pubblico impiego (Dlgs 165/2001) e per quanto attiene ai rapporti di lavoro del personale dell'Ente il regime di diritto privato e l'applicazione in via suppletiva delle disposizioni del Libro V del Codice civile (ai sensi dell'art. 2093 C.C.);

PREMESSO:

CHE la Società Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali srl in Liquidazione, aggiudicataria in R.T.I. dei lavori di costruzione del Lotto n. 4 dell'Autostrada Sr- Gela denominato “NOTO” di cui al Contratto Rep. CAS n. 185/2000, ha notificato in data 1/8/2019 il Decreto Ingiuntivo n. 1169/2019 emesso dal tribunale di Messina per ottenere il pagamento di tre fatture relative ai lavori di cui sopra per complessivi € 367.536,45 IVA compresa.

Che avverso il suddetto D.I. proponeva opposizione il Cas, affidando la difesa all'avv. Giuseppe Laface, il cui giudizio di merito veniva iscritto presso il Tribunale di Messina con R.G. 4988/2019 ed è tuttora in corso ;

Che nel frattempo , la Società Tecnolavori srl , subappaltatrice della Baldassini T.P. srl notificava a questo Consorzio in data 7/10/2022 un ricorso ex art. 702 bis C.C. iscritto al n. R.G. 2120/2022 presso il Tribunale di Messina , con una richiesta risarcitoria di € 241.471,00 avverso il quale l' Ente si costituiva in opposizione con l'assistenza legale dell'Avv. Laface.

Che con successiva ordinanza del Presidente del Tribunale di Messina i due giudizi venivano riuniti per la trattazione congiunta e , nelle more, si instauravano contatti tra i legali delle tre parti in causa per una definizione transattiva di entrambi i giudizi.

Che i superiori contatti portavano al raggiungimento di un Accordo Transattivo , con il quale la Soc. Baldassini T.P. srl in liquidazione si impegna a pagare in favore della Tecnolavori la somma di € 92.316,00 esonerando il CAS dal pagamento di qualsiasi somma in favore delle altre parti. L'accordo prevede, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte di B.T.P. l'abbandono di entrambi i giudizi con compensazione delle spese legali

e con successiva mail del 30/5/2025 ha trasmesso copia del suddetto accordo, che si allega alla presente per farne parte integrante, firmato per accettazione in forma digitale oltre che da lui stesso anche dai liquidatori della Soc.- Baldassini T.P. srl

Tanto premesso e ravvisata la necessità di provvedere in merito

si propone che il Consiglio Direttivo

DELIBERI

PRENDERE ATTO l'Accordo Transattivo da sottoscrivere con la Soc. Baldassini Tognozzi Pontello in Liquidazione srl e Tecnolavori srl, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, per la definizione ed estinzione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 4988/2019 e R.F. 2120/2022, come dettagliatamente descritto nell'accordo stesso;

AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere l'accordo transattivo con la Soc. Baldassini Tognozzi Pontello in Liquidazione srl e Tecnolavori srl;

DAREA ATTO che nessun onere graverà sul Bilancio del C.A.S. a seguito della sottoscrizione del presente accordo se non il pagamento delle spese legali del proprio avvocato a seguito della compensazione delle stesse ;

Il Direttore Generale

(Dott. Calogero Franco Fazio)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI i pareri – come di seguito espressi in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : " *Sottoscrizione dell'Atto Transattivo per la definizione del giudizio BALDASSINI T. P. srl in Liquidazione C/ CAS dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 4988/2019 e del giudizio TECNOLAVORI SRL C/ CAS dinanzi al Tribunale di Messina R.G.2120/2022* " esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile

(Dott.ssa Caterina Lombardo)



Il Direttore Generale

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : " *Sottoscrizione dell'Atto Transattivo per la definizione del giudizio BALDASSINI T. P. srl in Liquidazione C/ CAS dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 4988/2019 e del giudizio TECNOLAVORI SRL C/ CAS dinanzi al Tribunale di Messina R.G.2120/2022* " esprime parere FAVOREVOLE

Il Direttore Generale

(Dott. Calogero Franco Fazio)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Ad unanimità di voti

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO l'Accordo Transattivo da sottoscrivere con la Soc. Baldassini Tognozzi Pontello in Liquidazione srl e Tecnolavori srl, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, per la definizione ed estinzione dei giudizi pendenti dinnanzi al Tribunale di Messina R.G. 4988/2019 e R.F. 2120/2022, come dettagliatamente descritto nell'accordo stesso;

AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere l'accordo transattivo con la Soc. Baldassini Tognozzi Pontello in Liquidazione srl e Tecnolavori srl;

DAREA ATTO che nessun onere graverà sul Bilancio del C.A.S. a seguito della sottoscrizione del presente accordo se non il pagamento delle spese legali del proprio avvocato a seguito della compensazione delle stesse ;

Il Direttore generale

(ai fini del parere consultivo di cui all'art. 10 dello Statuto)

Dott. Calogero Franco Fazio

(ASSENTE)

Il Presidente

Avv. Filippo Nasca



ATTO DI TRANSAZIONE

La presente scrittura ad ogni effetto di legge tra:

BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI srl in liquidazione e concordato preventivo, in persona dei Commissari e Liquidatori Giudiziali Prof. Avv. Bruno Inzitari, Dott. Adolfo Barbieri, Dott. Giampiero Russotto, nonché del liquidatore societario Davide Bartolomei, con sede in Calenzano (FI), via del Colle 95 – C.F. e P.IVA 03908230489, assistita dall'avv. Rodolfo Raimondi del Foro di Bologna, d'ora in poi B.T.P. per brevità;

e

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante dott. Filippo Nasca, con sede in Messina, contrada Scoppo s.n.c. – C.F. e P.IVA 01962420830, assistita dall'avv. Giuseppe Laface del foro di Messina, d'ora in poi C.A.S. per brevità;

e

TECNOLAVORI srl, in persona del Legale rappresentante signora Michelina Giovanna Minnuto, con sede in Palermo, via Catania 8/a – C.F. e P.IVA 04408610824, assistita dal Prof. Avv. Carmelo Restivo del Foro di Palermo, d'ora in poi TECNOLAVORI per brevità;

PREMESSO CHE

- a) In data 01/08/2019 BTP notificava a CAS ingiunzione di pagamento D.I. n. 1169/2019 emesso dal Tribunale di Messina per il pagamento dell'importo di €. 367.536,45.= IVA inclusa a saldo delle fatture nn. 1014/2007, 1015/2007 e 56/2014 per l'esecuzione dei lotti n. 4 denominato "Noto" e n. 5 denominato "Rosolini" di cui al contratto di appalto *inter partes* sottoscritto in data 21.12.2000 registrato a Messina in data 05/01/2000 al n. 64 serie 1 avente ad oggetto la costruzione dell'autostrada per la tratta Siracusa – Gela;
- b) Avverso la predetta azione monitoria CAS interponeva opposizione notificata in data 08/10/2019 e con cui, in via riconvenzionale, opponeva l'intervenuto pagamento dell'importo di €. 420.000,00.= a favore della sub-appaltatrice in acconto alle fatture emesse da TECNOLAVORI nn. 22/2011, 29/2011, 31/2011, 32/2011, 37/2011 e 20/2012, relative all'esecuzione del

contratto di sub-appalto sottoscritto tra BTP e TECNOLAVORI in data 04/04/2011 ed autorizzato da CAS con note prot. 9290 e 9291 del 26/04/2011 avente ad oggetto il rifacimento di giunti di dilatazione presso i succitati lotti n. 4 denominato "Noto" e n. 5 denominato "Rosolini", dichiarando di nulla dovere alla ingiungente, richiedendo l'annullamento del cennato decreto ingiuntivo, ed il relativo giudizio veniva iscritto al n. 4988/2019 del Ruolo Generale del Tribunale di Messina;

- c) Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato in data 07/10/2022 TECNOLAVORI richiedeva a B.T.P. e C.A.S. in solido tra loro il pagamento della residua somma di €. 241.471,00.= ritenuta dovuta a titolo di saldo del capitale IVA inclusa, penali ed interessi moratori per i lavori eseguiti di cui al contratto in sub-appalto BTP / TECNOLAVORI del 04/04/2011 *ut supra* citato, accertatane la natura in prededuzione;

Il ricorso veniva iscritto al n. 2120/2022 del Ruolo Generale del Tribunale di Messina;

- d) Nel predetto giudizio si costituiva BTP contestando integralmente la richiesta creditoria di TECNOLAVORI, circa la pretesa natura di credito in prededuzione, la non debenza di interessi e penali nel merito in quanto crediti in ogni caso ritenuti prescritti e non dovuti;
- e) Si costituiva altresì CAS la quale preliminarmente richiedeva la riunione del giudizio con il precedente RG 4988/2019 per connessione oggettiva e nel merito richiedeva accertarsi non dovuta alcuna somma a carico della stessa ed in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della principale nel merito, chiedeva di essere tenuta manlevata ed indenne da BTP dal pagamento di somme in favore di TECNOLAVORI;
- f) Con Ordinanza Presidenziale – Tribunale di Messina del 06/12/2024 i predetti giudizi venivano riassegnati innanzi al medesimo Giudice istruttore affinché ne fosse proseguita la trattazione congiunta;
- g) Nelle more dei predetti giudizi venivano avviate trattative oggi positivamente conclusesi e le parti intendono, dunque, definire le sopracitate controversie ed ogni residuo rapporto creditorio / debitorio ai seguenti;

PATTI E CONDIZIONI

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) Ad amichevole composizione della vertenza r.g. 2120/2022 *sub c)*, BTP - all'uopo autorizzata nell'ambito della procedura concordataria n. 15/2011 pendente innanzi al Tribunale di Prato a mezzo di autorizzazione del Giudice Delegato del 15/04/2025 sentito il parere favorevole del Comitato dei Creditori - corrisponderà a TECNOLAVORI la somma di €. 92.316,00= (leggasi novantaduemilatrecentosedici/00) di cui €. 78.374,00.= a saldo del capitale dovuto IVA inclusa per gli interventi di cui al contratto di sub-appalto e relative fatture meglio identificate in premessa ed €. 13.156,00.= a titolo di rimborso spese legali comprensive del 15% spese generali e 4% Cassa Avvocati; €. 786 a titolo di rimborso Contributo Unificato e diritti di segreteria.
- 3) Il complessivo importo di €. 92.316,00.= (leggasi novantaduemilatrecentosedici/00) verrà corrisposto entro e non oltre giorni 20 (venti), dalla ricezione del presente atto sottoscritto sia da TECNOLAVORI che da CAS, a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate a TECNOLAVORI:
IBAN: IT 38 N 01030 04600 000001258222 (Monte dei Paschi di Siena).
- 4) Con la sottoscrizione del presente atto transattivo ed all'esito del cennato bonifico TECNOLAVORI dichiara di rinunciare, e così rinuncia, sia nei confronti di BTP che di CAS, ad ogni ulteriore pretesa derivante, connessa, collegata e comunque relativa al contratto di sub-appalto di cui in premessa e di cui al radicato procedimento ex art. 702bis c.p.c. per ogni ragione e/o a titolo di capitale, interessi, penali, danni, spese legali e quant'altro, dichiarandosi integralmente soddisfatta.
Parimenti BTP e CAS dichiarano di nulla più avere a che pretendere da TECNOLAVORI per qualunque ragione e/o titolo derivante, connesso, collegato e, comunque, relativo al contratto di sub-appalto del 04/04/2011 BTP / TECNOLAVORI di cui in premessa;
- 5) CAS dichiara di rinunciare a qualsiasi ragione, pretesa, contestazione e di accettare integralmente le opere di cui al contratto di sub-appalto meglio

identificato in premessa del 04/04/11 tra BTP e TECNOLAVORI e di nulla più avere a che pretende per alcuna ragione e/o titolo nei confronti di entrambe in punto all'esecuzione dei lavori di cui al cennato contratto di sub-appalto.

- 6) Con l'esatta esecuzione del presente accordo BTP, CAS e TECNOLAVORI dichiarano di rinunciare e con ciò rinunciano reciprocamente ai giudizi RG 4988/2019 e 2120/2022 pendenti innanzi al Tribunale di Messina meglio identificati in premessa che verranno abbandonati a spese integralmente compensate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e ferma la rinuncia di BTP ad ulteriormente azionare il D.I. n. 1169/2019 Tribunale di Messina contro CAS.

Subordinatamente alla sottoscrizione della presente scrittura transattiva di tutte le parti, BTP rinuncia espressamente ad ogni diritto e/o pretesa avanzati con il Decreto Ingiuntivo n. 1169/2019 Tribunale di Messina nei confronti di CAS ed al medesimo Decreto Ingiuntivo che dovrà ritenersi *tanquam non esset* nonostante passibile di passaggio in giudicato.

- 7) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente anche al rimborso delle spese legali sostenute per i succitati giudizi che si intenderanno integralmente compensate ad eccezione di quelle che BTP rimborserà a Tecnolavori nei termini di cui al precedente art. 1);
- 8) Eventuali imposte di registro, relative sanazioni ed interessi resteranno ad esclusivo carico della parte che, con il proprio inadempimento agli accordi, abbia causato la registrazione del presente atto transattivo. A tal fine si dichiara che il presente accordo transattivo attiene a somme assoggettate ad Imposta sul Valore Aggiunto e che, pertanto, l'Imposta di Registro all'atto dell'eventuale registrazione del presente accordo, dovrà essere liquidata in termine fisso;
- 9) Il presente accordo è sospensivamente condizionato al pagamento da parte di B.T.P. alla TECNOLAVORI dell'importo concordato pari a €. 92.316,00.= (leggasi novantaduemilatrecentosedici/00);
- 10) I difensori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.

11) Le parti si autorizzano reciprocamente a sottoscrivere e scambiare la presente transazione mediante invio agli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri difensori di cui all'elenco seguente:

Avv. Rodolfo Raimondi presso la pec: rodolforaimondi@ordineavvoatibopec.it;

Avv. Giuseppe Laface presso la pec: avvgiuseppelaface@puntopec.it;

Prof. Avv. Carmelo Restivo presso la pec: carmelorestivo@pec.it.

Bologna, Messina, Palermo, lì: _____

Per BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI srl in liquidazione e concordato preventivo

Prof. Avv. Bruno Inzitari
INZITARI BRUNO
19.05.2025
15:39:41
GMT+01:00

Davide Bartolomei

Dott. Adolfo Barbieri

Firmato digitalmente da: Adolfo Barbieri
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC
BOLOGNA/91291870375
Data: 16/05/2025 16:48:31

Dott. Giampiero Russotto

Firmato digitalmente da:
RUSSOTTO
GIAMPIERO
Firmato il 19/05/2025 11:26
Seriale Certificato:
4164245
Valido dal 15/01/2025 al 15/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

Per CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Dott. Filippo Nasca

Per TECNOLAVORI srl

Michelina Giovanna Minnuto

Per rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense:

Avv. Rodolfo Raimondi

RAIMONDI RODOLFO
2025.05.20 09:54:47
CN=RAIMONDI RODOLFO
C=IT
2.5.4.4=RAIMONDI
2.5.4.42=RODOLFO
RSA/2048 bits

Avv. Giuseppe Laface

GIUSEPPE
LAFACE
22.05.2025
15:11:45
GMT+02:00

Prof. Avv. Carmelo Restivo